

Modalità e procedure per l'attivazione e l'attuazione degli interventi compensativi ex post di cui al D.Lgs. 29.03.2004, n. 102 e s.m.i., finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

1. Ambito di applicazione

Il presente documento definisce le modalità e le procedure per l'attivazione e l'attuazione degli interventi compensativi ex post previsti dalla normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 e s.m.i. (di seguito "*Decreto*"), per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

2. Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e relative modifiche apportate con decreti legislativi 18 aprile 2008, n. 82 e 26 marzo 2018, n. 32;
- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 102.204 del 15 luglio 2004 avente ad oggetto "Decreto legislativo 29.03.2004 n. 102: nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità. Nota esplicativa";
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- L.R. 29 settembre 1999, n. 34 "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- Deliberazione G.R. n. 1140 del 29.07.2002 "Legge 14.02.92, n. 185 – Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura (F.S.N.) – Modalità delle segnalazioni dei danni di eventi calamitosi";
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 19.322 del 22 dicembre 2008 recante disposizioni applicative per la concessione degli aiuti compensativi di cui al D.Lgs. n. 102/04, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 82/08;
- Decreto ministeriale del 29.12.2014 riguardante le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 102/04 applicabili a partire dal 1° gennaio 2015, tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale e relativo decreto direttoriale applicativo n. 15757 del 24.07.2015;
- Ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale del 29.12.2014 e al decreto direttoriale applicativo del 24.07.2015, rubricata al n. SA. 49425 (2017/XA);
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- L.R. 14 luglio 1979, n. 19 "Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale" e s.m.i.;
- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 0359320 del 06/08/2021 avente ad oggetto: "Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, articolo 71 recante interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche. Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti";
- Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 102/04 vigente al momento dell'evento calamitoso.

3. Tipologie di intervento

Sono previste, ai sensi dell'art. 5 del *Decreto*, le seguenti tipologie di intervento:

3.1 Aiuti nel caso di danni a produzioni (vegetali e zootecniche):

- a) contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90%;
- b) prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato per le esigenze di esercizio dell'anno nel quale si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo;
- c) proroga della scadenza delle rate relative alle operazioni di credito agrario, fino alla erogazione degli interventi di cui al punto precedente, assistita dal concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'art. 7 del *Decreto*;
- d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8 del *Decreto*, su domanda dell'interessato all'ente impositore.

3.2 Contributi nel caso di danni alle strutture aziendali ed alle scorte

In caso di danni alle strutture aziendali ed alle scorte, possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi elevabile al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Sono esclusi dagli interventi compensativi di cui ai punti 3.1 e 3.2, ai sensi dell'art 5 comma 4 del *Decreto*, i danni ammissibili alla copertura assicurativa o mutualistica agevolata o, in presenza di apposita previsione legislativa, non assicurate ancorché assicurabili.

3.3 Interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, possono essere adottate le misure previste dall'art. 5, comma 6, del *Decreto* volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del FSN.

4. Beneficiari degli interventi

4.1 Aiuti per danni alle produzioni e alle strutture aziendali

Possono beneficiare di tali aiuti le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, attive nella produzione primaria, che:

- a) risultano iscritte presso la Camera di Commercio (CCIAA) al registro delle imprese con codice ATECO di attività agricola e in possesso di Partita IVA;
- b) ricadono nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del *Decreto* ed hanno subito danni a causa dell'evento superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
- c) sono regolarmente iscritte nella relativa gestione previdenziale e assicurativa e in regola con il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- d) sono iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (DPR n. 503/1999) e titolari di fascicolo aziendale validato;
- e) rientrano nella categoria delle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- f) non sono "imprese in difficoltà", come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, a meno che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale;
- g) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, par. 5, Reg. (UE) n. 702/2014;
- h) hanno la disponibilità nel fascicolo aziendale dei terreni in cui ricadono le produzioni e/o le strutture danneggiate.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), e h) devono essere posseduti precedentemente all'evento calamitoso.

In caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Nel caso di aziende apistiche, il calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile aziendale dovrà includere anche le altre eventuali produzioni (vegetali e zootecniche).

I suddetti aiuti sono concessi in applicazione delle disposizioni di cui dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e del decreto direttoriale applicativo del MIPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015, e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) - SIAN CAR 8949

4.2 Interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola

I beneficiari sono i Comuni, le Unioni dei Comuni, i Consorzi di Bonifica e i Consorzi legalmente costituiti e riconosciuti.

Tali interventi non costituiscono aiuti di Stato, come riconosciuto dalla Commissione europea, con Decisione C (2005)1622 fin, del 07 giugno 2005.

5. Procedure comuni a tutte le tipologie di intervento

5.1 Segnalazione dei danni

I soggetti interessati (privati ed enti) segnalano a mezzo PEC all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it i danni subiti a seguito di un evento calamitoso entro 15 giorni dalla cessazione dell'evento stesso, e comunque in tempo utile al fine di consentire la definizione dell'istruttoria entro i termini perentori previsti dal *Decreto* (60 giorni dalla cessazione dell'evento, prorogabile di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale).

In particolare, le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni, strutture aziendali e impianti produttivi (non ammissibili alla copertura assicurativa o mutualistica agevolata o, in presenza di apposita previsione legislativa, non assicurate ancorché assicurabili), superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, trasmettono le segnalazioni entro il suddetto termine per il tramite del Comune nel cui territorio si sono verificati i danni, utilizzando il modello disponibile sul sito internet della Regione alla pagina: <http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5930>.

I Comuni interessati trasmettono a corredo delle segnalazioni delle imprese agricole una relazione tecnico-estimativa redatta dal proprio ufficio tecnico da cui si evinca:

- per i danni alle produzioni: la natura del danno, il tipo di evento calamitoso, la/e data/e in cui si è verificato, i fogli catastali e le località interessati, le produzioni agricole danneggiate;
- per i danni ai fabbricati rurali e/o strutture aziendali in generale: la natura del danno, il tipo di evento calamitoso, la/e data/e in cui si è verificato e il presunto onere per i lavori di ripristino.

Per quanto riguarda le infrastrutture agricole (strade interpoderali con tassativa esclusione delle strade classificate vicinali e comunali, acquedotti rurali, reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende, opere pubbliche di bonifica, ecc.), gli enti gestori delle opere segnalano i danni particolarmente gravi che ne hanno compromesso la transitabilità e/o funzionalità, nonostante la regolarità e sistematicità delle manutenzioni, sia a carattere ordinario che straordinario (sono esclusi tutti i danni risolvibili con i dovuti interventi di manutenzione a carico dell'Amministrazione e/o Ente che ne ha assunto l'onere).

Gli enti interessati trasmettono a corredo delle segnalazioni dei danni alle infrastrutture la seguente documentazione:

- deliberazione dell'ente, adottata in data precedente all'evento atmosferico, di classificazione delle opere ricadenti nella circoscrizione amministrativa;
- relazione tecnico-amministrativa ed estimativa dalla quale risulti la natura dei danni; il nesso di causalità diretto tra l'evento calamitoso e i danni; il presunto onere per i lavori di ripristino;
- cartografia recente in scala 1:5.000 con l'indicazione dell'opera danneggiata;
- dichiarazione del Sindaco o altro organo amministrativo dal quale risulti a quanto risale l'ultima manutenzione ordinaria ed il relativo importo.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, non permettendo i necessari accertamenti e la definizione dell'istruttoria dal parte del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle Imprese - Sostegno al Reddito e Condizionalità (di seguito "*Servizio competente*") entro il termine perentorio previsto dal *Decreto*, costituisce motivo di archiviazione della segnalazione senza ulteriori comunicazioni. La segnalazione dei danni costituisce presupposto essenziale per l'accesso ai benefici.

Il *Servizio competente*, a seguito delle segnalazioni pervenute, effettua i necessari accertamenti avvalendosi degli Uffici operativi territoriali e della collaborazione del Servizio fitosanitario e dell'ARSARP, i quali entro i successivi 45 giorni dalla cessazione dell'evento e comunque in tempo utile per poter deliberare la richiesta di declaratoria, rilevata l'esistenza o meno dei presupposti per la delimitazione, trasmettono una dettagliata relazione corredata, in caso di esito favorevole, dei modelli MIPAAF- SIAN e della documentazione di rito.

Ricevute le relazioni degli uffici incaricati da cui risulti la sussistenza delle condizioni per chiedere la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento, il *Servizio competente* predispone la relativa proposta di deliberazione, in cui sono individuati i territori colpiti, le provvidenze concedibili e la richiesta di spesa, da sottoporre alla Giunta regionale.

5.2 Declaratoria dell'eccezionalità dell'evento

La delibera della Giunta regionale concernente la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento viene trasmessa dal *Servizio competente*, insieme alla prevista documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che, *previo accertamento degli effetti dell'evento calamitoso, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento stesso, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.*

6. Procedure specifiche per gli aiuti alle imprese agricole

6.1 Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese agricole interessate che hanno segnalato i danni con le modalità indicate al punto 5.1, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di declaratoria, per attivare gli interventi compensativi, sono tenute a presentare la domanda di aiuto alla Regione, con indicazione delle provvidenze richieste tra quelle previste dallo stesso decreto.

La domanda, presentata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, deve essere redatta utilizzando lo schema pubblicato sul sito internet della Regione alla pagina: <http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5930>, ed avere i contenuti e gli elementi riportati nel medesimo schema.

Ai fini del calcolo della produzione ottenuta (PLV) nell'anno in cui si è verificato l'evento avverso, devono essere considerati le rese produttive unitarie e i prezzi risultanti da documentazione aziendale probante (fatture di vendita, documentazione di trasporto o conferimento, contabilità aziendale, dichiarazioni IVA annuali, ecc.); per le produzioni non danneggiate, allo scopo di semplificare la procedura relativa alla domanda, possono essere utilizzati i Valori Standard elaborati ai fini delle coperture assicurative e mutualistiche agevolate, disponibili sul sito internet del MIPAAF. Qualora tali valori non siano rappresentativi della realtà aziendale, devono essere sostituiti dai dati aziendali delle produzioni non danneggiate sulla base di documentazione probante.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata al momento della presentazione della domanda non sia ancora disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative), l'impresa richiedente potrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti dai suddetti Valori Standard, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Ai fini del calcolo della produzione media ordinaria del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale o qualora risultassero comunque idonei, possono essere utilizzati quali massimali le rese benchmark e i prezzi massimi stabiliti annualmente con decreto del MIPAAF per la definizione dei valori da ammettere alla copertura assicurativa agevolata, disponibili sul sito internet dello stesso Ministero.

La documentazione aziendale probante utilizzata ai fini del calcolo della produzione dell'anno in corso e di quella media ordinaria del triennio o quinquennio precedente, ove richiesta, deve essere messa a disposizione del Servizio competente della fase istruttoria.

Nelle aziende con superficie coltivata ricadente sia in territorio delimitato che non, il danno da considerare ai fini del calcolo del contributo e dell'incidenza del danno dovrà essere riferito solo all'area delimitata, mentre la produzione lorda vendibile è quella riferita all'intera azienda.

Per i danni alle strutture aziendali (art. 5, comma 3, del *Decreto*), a corredo della domanda di intervento deve essere presentata la seguente documentazione:

- 1) documentazione progettuale, completa degli allegati di seguito elencati, sottoscritta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e dal richiedente (nel caso in cui la domanda sia inoltrata da persona diversa dal proprietario, gli elaborati di progetto dovranno essere sottoscritti anche dal proprietario della struttura aziendale):

- a) corografia della zona interessata dall'intervento in scala 1:10.000 e planimetria catastale;
- b) relazione contenente: descrizione del bene (superficie, caratteristiche tipologiche ed utilizzo), descrizione puntuale dello stato dei luoghi e del danneggiamento subito, supportata da esaustiva documentazione fotografica, descrizione dei lavori necessari per il ripristino delle strutture aziendali;
- c) elaborati grafici esecutivi: piante, sezioni e prospetti, dello stato di fatto e di progetto, in adeguata scala;
- d) computo metrico estimativo analitico redatto sulla base del prezzario regionale in vigore e, qualora lo stesso prezzario non preveda le opere che si intendono realizzare, specifiche analisi dei prezzi. Gli eventuali "lavori in economia", limitatamente ad interventi di carattere agro-forestale eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo che dispone di rispondenti dotazioni aziendali, fino ad un massimo del 20 % dell'importo complessivo dei lavori (IVA esclusa) e comunque di 40.000 euro, vanno chiaramente identificati ed analiticamente quantificati;
- e) quadro tecnico economico dell'intervento di ripristino delle strutture distinto in:
- importo lavori a misura;
 - spese tecniche;
 - altri oneri (IVA, oneri previdenziali, ecc.);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal tecnico progettista, che:
- esiste un nesso di causalità diretto tra l'evento atmosferico eccezionale e i danni rilevati;
 - i prezzi utilizzati non sono superiori a quelli del prezzario regionale in vigore al momento della presentazione della domanda;
 - i prezzi derivanti da analisi sono stati determinati attraverso prezzi elementari di mercato;
 - le strutture aziendali danneggiate e da ripristinare sono conformi alle norme urbanistiche e in regola con la normativa sull'accatastamento;
 - le strutture, in caso di interventi su fabbricati e pertinenze, sono riconosciute rurali e sono funzionali e commisurate alle esigenze aziendali;
 - i lavori di ripristino previsti sono conformi alle normative vigenti e idonei per conseguire l'agibilità e la sicurezza statica della/e struttura/e.
- 2) autorizzazioni (permessi di costruire, nulla osta, DIA, SCIA, CILA, etc.) eventualmente necessarie per gli interventi di ripristino secondo la vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e ambientale e di difesa del suolo. Nel caso in cui non possano essere presentate, le autorizzazioni dovranno essere trasmesse unitamente alla richiesta di accertamento finale degli interventi;
- 3) stima dei danni a firma di un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale ed allegata terna di preventivi di spesa di ditte specializzate per acquisti, riparazioni e prestazioni finalizzati alla ricostituzione di impianti, opere edili speciali, macchinari ed attrezzature, scorte, ecc. non previste dal prezzario regionale;
- 4) eventuale perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale per danni superiori ad € 30.000;
- 5) eventuale assenso da parte del proprietario delle strutture e/o terreni danneggiati ad eseguire gli interventi necessari e funzionali al loro ripristino.

Per i lavori e gli acquisti di dotazioni aziendali urgenti e indifferibili, già iniziati o ultimati alla data di presentazione della domanda, la cui necessità improcrastinabile è stata opportunamente comunicata prima di dare inizio ai lavori e agli acquisti, per ottenere l'ammissione a finanziamento e la liquidazione del contributo, il richiedente deve dimostrarne l'esecuzione dopo l'evento sulla base di valida documentazione (fatture inerenti all'acquisto o alla fornitura e posa in opera di nuovi materiali, oppure bolle o documenti di trasporto degli stessi, fotografie antecedenti l'inizio dei lavori, comunicazione di inizio lavori, D.I.A. o S.C.I.A., CILA, ecc.). In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora i lavori e/o gli acquisti non vengano finanziati.

Le spese generali per gli interventi di ripristino delle strutture, intese come onorari di liberi professionisti (che dovranno essere documentate), sono considerate fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa al finanziamento. Tali spese vanno indicate all'interno delle spese preventivate in sede di presentazione della domanda.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza fa fede la data di ricezione della PEC risultante dal protocollo informatico.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande non sono ammesse integrazioni, fatta eccezione di quelle richieste dagli uffici istruttori.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla loro presentazione.

La domanda di aiuto può essere modificata, dopo la presentazione, in caso di errori palesi commessi nella sua compilazione e intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Si considerano errori palesi commessi nella compilazione della domanda:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli eventuali allegati, salvo quelli indicati al paragrafo successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al paragrafo successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

Non si considerano errori palesi:

- mancata o errata indicazione delle tipologie di intervento richieste;
- mancata presentazione di documenti essenziali.

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria della domanda di aiuto sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 241/1990, documentazione integrativa e/o precisazioni; l'ufficio invierà al richiedente una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena l'avvio delle procedure di archiviazione della domanda.

6.2 Ricevibilità delle domande

Nei successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di intervento, saranno predisposti gli elenchi delle istanze ricevibili, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM), dopo avere verificato quanto segue:

- la domanda fa seguito alla segnalazione dei danni con le modalità indicate al punto 4.1;
- la domanda è stata redatta esclusivamente sul modello predisposto;
- completezza della domanda;
- la domanda è firmata nei riquadri predisposti e accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- il rispetto del termine perentorio per la presentazione della domanda;
- la localizzazione dell'impresa e delle produzioni e/o strutture o infrastrutture danneggiate nei territori individuati nella deliberazione della Giunta regionale di proposta della declaratoria.

Nel caso in cui anche una delle condizioni sopracitate non sia rispettata e/o presente, l'ufficio incaricato della verifica considera la domanda **non ricevibile**.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURM dell'elenco delle domande non ricevibili, gli interessati possono presentare osservazioni e/o memorie scritte.

6.3 Istruttoria delle domande

Il Servizio competente o gli Enti delegati, su tutte le domande ricevibili effettuano un controllo amministrativo al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti per beneficiare dell'aiuto da parte delle imprese richiedenti, la determinazione del danno e del rapporto tra danno e produzione lorda vendibile ordinaria dell'ultimo triennio, l'ammissibilità del contributo in conto capitale e/o dell'ammontare finanziario per l'erogazione del prestito quinquennale.

Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, viene stabilita l'ammissibilità delle richieste e il relativo beneficio di legge.

Non saranno ammissibili le domande di contributo in conto capitale che determinino importi di danno accertato inferiori a 500 euro. Nel caso di prestiti quinquennali agevolati vengono esclusi dall'intervento pubblico importi accertati inferiori a 2.000 euro.

In caso di inammissibilità parziale o totale della domanda, si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato.

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può presentare richiesta di riesame della propria posizione con allegate memorie scritte.

6.4 Controlli a campione

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'impresa agricola (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttorie e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Il controllo avverrà attraverso il riscontro dei dati aziendali presenti nelle banche dati disponibili per l'Amministrazione regionale (CCIAA, SIAN, UMA, ecc), l'acquisizione della documentazione contabile e fiscale dell'azienda, nonché attraverso la consultazione del fascicolo aziendale.

Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove lo ritengano necessario, potranno esperire accertamenti e ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

6.5 Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione degli aiuti

A conclusione dell'istruttoria, il *Servizio competente* con proprio provvedimento approva l'elenco delle domande ammissibili, con i relativi benefici, che viene pubblicato sul BURM e sul sito istituzionale della Regione.

L'impresa agricola, avverso il provvedimento di esclusione dai benefici, può presentare entro trenta giorni dalla comunicazione di non ammissibilità della domanda ricorso per via gerarchica, chiedendo alla Regione il riesame della domanda.

Il *Servizio competente* comunicherà all'impresa l'esito del riesame alla domanda che, in caso di esito negativo, può presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sfavorevole o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento sfavorevole o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Gli aiuti a favore degli aventi diritto saranno concessi con atto dirigenziale successivamente alla disponibilità nel bilancio regionale delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIPAAF.

L'erogazione dell'aiuto in conto capitale e l'emanazione del nulla osta al prestito quinquennale agevolato sono subordinate all'acquisizione del DURC del beneficiario nel caso in cui ricorrano le condizioni.

I contributi in conto capitale per i danni alle strutture a favore degli aventi diritto saranno concessi con provvedimento dirigenziale nel quale sono indicati i tempi di esecuzione dei lavori, che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione, salvo proroghe in presenza di fondate e valide motivazioni. Può essere concessa una sola proroga e comunque fino a un massimo di 6 mesi.

Il richiedente può dare inizio ai lavori ed effettuare acquisti (macchine e attrezzature agricole, ecc.) anche prima di ricevere il provvedimento di concessione del contributo, ma in tal caso la Regione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora l'intervento non venga finanziato.

6.6 Varianti in corso d'opera ed erogazione dei contributi per danni alle strutture

Eventuali varianti in corso d'opera (cambi di beneficiario, varianti delle opere e/o dotazioni aziendali previste) devono essere preventivamente richieste al *Servizio competente*. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare all'intervento approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla sua presentazione.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici dell'intervento ovvero modifiche nell'ambito della stessa tipologia (opere, dotazioni) riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di

soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 15 % delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate e non dovranno comportare un aumento della spesa complessiva ammessa a contributo. Il cambio di fornitore e/o della marca delle dotazioni non sono considerate varianti nel caso in cui la tipologia del bene non viene modificata ed un eventuale aumento di valore resta contenuto nell'ambito del 15 % del valore iniziale ammesso. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal *Servizio competente*, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento, fermo restando l'importo del contributo concesso al momento dell'approvazione dell'intervento, che eventualmente può essere ridotto in considerazione delle modifiche apportate.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione regionale e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'intervento realizzato conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese non interessate dalla variante che sono state approvate in sede di istruttoria e riportate nel provvedimento di concessione del contributo. In caso contrario si procederà alla revoca del beneficio concesso.

A ultimazione dei lavori e/o acquisto di dotazioni e scorte, i beneficiari devono presentare alla Regione la domanda di pagamento del contributo unitamente alla seguente documentazione:

- permessi, autorizzazioni, nulla osta, SCIA, DIA, CILA, ecc. eventualmente necessari per gli interventi di ripristino se non allegati al momento della presentazione della domanda di intervento;
- comunicazione di fine lavori con richiesta di pagamento del contributo;
- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, congiunta del beneficiario e del direttore dei lavori in caso di opere edili o del solo beneficiario negli altri casi, di avere effettuato le opere di ripristino finanziate nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, paesistico ambientale e di difesa del suolo;
- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, congiunta del beneficiario e del direttore dei lavori in caso di opere edili o del solo beneficiario negli altri casi, attestante che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono esclusivamente l'intervento di ripristino oggetto del contributo; che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici (comunitari, statali, regionali, ecc.) o assicurativi; di avere conseguito l'agibilità e sicurezza statica della/e struttura/e oggetto dei lavori;
- contabilità finale dei lavori eseguiti (con sviluppo delle misure);
- elaborati grafici esecutivi (piante, sezioni, prospetti, particolari costruttivi, ecc.);
- documentazione fotografica dei lavori eseguiti, con l'indicazione su planimetria dei punti di vista;
- documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione;
- copia delle fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici e tracciabilità dei pagamenti;
- DURC delle ditte esecutrici delle opere e del beneficiario nel caso in cui ricorrano le condizioni.

Per le opere effettuate in economia (fino ad un massimo di 40.000 euro), la liquidazione del contributo è autorizzata in base alla spesa risultante dalle fatture inerenti alle forniture o agli acquisti di materiale effettuati e dalla verifica della corrispondenza tra computo metrico estimativo approvato e stato finale (consuntivo analitico) dell'intervento effettivamente realizzato, utilizzando i prezzi approvati in sede di istruttoria della domanda.

Per l'acquisto di macchine, attrezzature e scorte, il contributo verrà liquidato in base alla spesa risultante dalle relative fatture corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento: apposita dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice e tracciabilità del pagamento.

L'erogazione del contributo a saldo a favore degli aventi diritto viene effettuata con atto dirigenziale successivamente all'accertamento finale di avvenuta esecuzione delle opere e/o degli acquisti, che sarà effettuato dal *Servizio competente* o dagli Enti delegati su tutte le domande di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale, sulla base dei documenti presentati dal beneficiario in sede di rendicontazione.

6.7 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

- conservare e mettere a disposizione degli uffici della Regione, dello Stato, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione tecnico-amministrativa originale di supporto alla quantificazione del danno occorso per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- consentire l'accesso agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- restituire le somme indebitamente percepite quale aiuto con gli interessi legali, calcolati in base al tasso in vigore al momento del pagamento del contributo, per l'inosservanza delle condizioni e degli impegni ai quali è subordinata la concessione degli aiuti e conseguente revoca dei benefici finanziari concessi, come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie;
- mantenere la destinazione agricola delle strutture aziendali oggetto degli interventi finanziati (fabbricati, annessi rustici, serre, ecc.) per almeno 10 anni e delle dotazioni aziendali per almeno 5 anni. La decorrenza di tale obbligo ha inizio dalla data del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e/o acquisto delle dotazioni.

6.8 Pubblicità degli interventi

Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7 e 8 del *Decreto*, sono pubblicati sul sito internet della Regione.

7. Interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola

7.1 Lavori urgenti

In circostanze di somma urgenza in cui si ravvisa la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità è ammessa la procedura di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale necessità deve risultare da un verbale, redatto dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Copia del verbale deve essere trasmessa al Servizio competente che, nell'ambito della propria attività di coordinamento e controllo, ha facoltà di partecipare al relativo sopralluogo.

I lavori di somma urgenza già eseguiti, previo riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento da parte del Mipaaf, potranno essere ammessi a contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

7.2 Presentazione delle domande di intervento

Gli Enti interessati che hanno segnalato i danni con le modalità indicate al punto 5.1, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di declaratoria della eccezionalità dell'evento, per attivare gli interventi sono tenuti a presentare la relativa domanda alla Regione, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, utilizzando lo schema pubblicato sul sito internet della Regione alla pagina: <http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5930>, ed avere i contenuti e gli elementi riportati nel medesimo schema.

7.3 Ammissione al finanziamento e presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo

In seguito all'adozione della deliberazione con cui la Giunta regionale dispone l'utilizzo la destinazione delle risorse economiche disponibili, assegnate dal MIPAAF, il *Servizio competente* comunica agli enti interessati l'ammissione al finanziamento, l'importo assegnato e i tempi, non superiori a 90 giorni dalla comunicazione, per la trasmissione dei progetti esecutivi e della documentazione necessaria per la concessione del contributo di seguito indicata:

- provvedimento dell'Ente beneficiario di approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico;
- certificazione a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attestante che l'intervento di ripristino della/e infrastruttura/e non è oggetto di finanziamenti ai sensi di altre normative, concessi o da concedere;
- delibera comunale di classificazione della/e infrastruttura/e oggetto di intervento.

I progetti esecutivi sono redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e corredati dei documenti relativi al D.Lgs. n. 81/2008 sulle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I prezzi unitari da applicare non dovranno essere superiori a quelli riportati nell'ultima edizione adottata con deliberazione della Giunta regionale del Prezzario delle opere edili della Regione Molise.

Per le spese generali, come stabilito dall'art. 59 della L.R. n. 2 del 26.01.2012, può essere prevista nei progetti esecutivi una somma non superiore al 3% dell'importo complessivo del finanziamento assegnato, comprese le spese per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e i compensi professionali relative alle eventuali perizie di variante.

Le spese tecniche professionali per progettazione, direzione dei lavori, eventuali prestazioni specialistiche, contabilità, collaudo, ecc., sono ammissibili a finanziamento fino ad un importo massimo, comprendente anche le spese generali, pari al 12% dell'importo complessivo del finanziamento assegnato, come stabilito per gli interventi affidati in concessione ai Consorzi di bonifica ai sensi dall'art. 29 della L.R. n. 4 del 17.01.2013.

In sede di erogazione del saldo del contributo e chiusura del rapporto di concessione, sarà determinata la somma per le spese generali e tecniche ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 12% dell'importo complessivo definitivo.

7.4 Istruttoria dei progetti esecutivi e concessione del contributo

Il *Servizio competente*, entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione corredata del progetto esecutivo, procede all'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando in particolare:

- la congruità con quanto indicato nella segnalazione dei danni e nella domanda di intervento;
- la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione.

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, il *Servizio competente* invia agli Enti beneficiari il provvedimento di concessione del contributo e il relativo disciplinare, contenente:

- il quadro economico del progetto ammesso;
- le eventuali prescrizioni, gli impegni ed obblighi dell'Ente beneficiario;
- gli adempimenti correlati all'esecuzione dell'intervento da parte del beneficiario;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, prevedendo anticipo e saldo;
- le indicazioni per l'eventuale rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso;
- le modalità per l'attuazione di varianti in corso d'opera;
- i tempi per l'avvio e l'esecuzione dei lavori e per la relativa rendicontazione.

7.5 Accettazione del disciplinare di concessione e affidamento dei lavori

Entro il termine di 10 giorni dall'invio del provvedimento di concessione dovrà essere trasmessa alla Regione la documentazione di seguito specificata:

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna pagina;
- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel disciplinare di concessione.

Gli Enti concessionari, nell'affidare i lavori, devono osservare e rispettare la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

7.6 Tempi per l'avvio e l'esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere avviati entro 90 giorni ed eseguiti entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al *Servizio competente*.

7.7 Proroghe

Il termine di avvio può essere prorogato a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti.

Il termine di fine lavori può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive.

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito.

Le richieste di proroga devono essere comunicate almeno 20 giorni prima del termine fissato per l'avvio o la conclusione dei lavori al Servizio competente.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate della seguente documentazione:

- relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa e ragionevole dimostrazione di essere nelle condizioni di completarla nei termini di proroga richiesti;
- descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno determinato la richiesta di proroga;
- nuovo cronogramma degli interventi.

7.8 Varianti in corso d'opera

Le eventuali varianti in corso d'opera dei progetti finanziati, possono essere autorizzate dal *Servizio competente* solo in caso di accertata necessità, come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dal D.P.R. n. 207/2010, fermo restando l'importo finanziato ed il termine per l'esecuzione dei lavori.

Le varianti devono essere chieste preventivamente alla loro esecuzione.

7.9 Rendicontazione dei lavori realizzati e liquidazione del saldo del contributo

I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la presa d'atto dei seguenti documenti da allegare:

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;
- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione giustificativa;
- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento equipollente;
- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute o da sostenere dall'Ente, distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato, indicando gli estremi dei pagamenti eventualmente effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;
- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Il *Servizio competente*, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, effettua il sopralluogo verificando l'esatta esecuzione dei lavori realizzati.

In corso di istruttoria possono essere richieste una sola volta eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale di accertamento, sulla base del quale viene adottato il provvedimento dirigenziale di liquidazione e pagamento del saldo del contributo, e di chiusura del rapporto di concessione.

8. Gestione delle risorse finanziarie

Il riconoscimento degli aiuti è subordinato all'assegnazione da parte del MIPAAF di adeguate risorse finanziarie del FSN.

Sulla base del decreto con cui il MIPAAF approva il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del FSN, la Giunta regionale, in relazione ai fabbisogni accertati e tenuto conto delle esigenze prioritarie nell'erogazione

degli aiuti, provvede alla ripartizione delle somme assegnate tra le diverse tipologie di intervento previste dagli articoli 5 e 7 del *Decreto*.

Qualora, in sede di ripartizione delle somme assegnate, talune tipologie di intervento risultino di fatto prive di risorse finanziarie disponibili, l'Amministrazione regionale stabilisce la chiusura per carenza di fondi del procedimento istruttorio delle domande presentate, informandone opportunamente gli interessati mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet e nell'albo pretorio on line della Regione Molise, con riserva di destinare le relative risorse su altre tipologie ammissibili, per le quali potrebbe avere un grado di significatività.

In ogni modo, nel caso in cui le risorse finanziarie siano insufficienti in relazione ai fabbisogni accertati a conclusione dell'istruttoria delle domande, gli aiuti potranno essere proporzionalmente ridotti.

I beneficiari degli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, a seguito dell'assegnazione di insufficienti risorse finanziarie, possono attuare solo alcuni degli interventi di propria competenza o parte degli stessi purché ritenuti prioritari, a condizione che l'importo di tali interventi non superi l'importo dei danni accertati oppure, se inferiore, l'importo riportato nella richiesta di intervento. In caso di interventi parziali, gli stessi devono costituire lotti funzionali e funzionanti.

9. Informativa sul trattamento di dati personali ai sensi il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Molise, con sede in Campobasso, Via Genova n. 11, cap 86100.

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

I dati personali sono trattati da personale interno dell'Amministrazione regionale o di soggetti terzi, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Molise per lo svolgimento di funzioni istituzionali attinenti alle domande di aiuto presentate sensi del Decreto legislativo n. 102/2004 nel testo modificato dal Decreto legislativo 82/2008 e dal Decreto legislativo n. 32/2018 e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD non necessita di consenso.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea e sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda di aiuto.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.